



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Sezione fallimentare

dr./dr.ssa **Annamaria Casadonte** presidente  
 dr./dr.ssa **Virgilio Notari** giudice  
 dr./dr.ssa **Niccolò Stanzani Maserati** giudice  
 ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

**letto** il ricorso n° 74/2017 depositato il 31/03/2017 con cui la società Artoni Trasporti Spa con socio unico (cf e p.iva 02248020352), con sede in Reggio Emilia, via Romania n. 22, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Luigi Artoni, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato, ha chiesto che sia dichiarata l'insolvenza della società ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 270 del 1999;

**viste** le informazioni pervenute dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 27/04/2017;

**rilevato** che all'udienza del 27/04/2017, fissata ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 270 del 1999, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

**rilevato** che l'impresa è soggetta alle disposizioni sul fallimento, come si desume dai bilanci prodotti dalla ricorrente;

**che**, come ricavabile dal contenuto del ricorso e dei suoi allegati e dal parere pervenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, l'impresa ha un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione guadagni, non inferiore a 200 da almeno un anno;

**rilevato** che l'ammontare complessivo dei debiti risultanti dalla situazione contabile al 28/02/2017 (e comunque risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato al 31/12/2015), non è inferiore ai due terzi dell'attivo patrimoniale e dei ricavi;

**ritenuto** che la società versa in stato di insolvenza, come desumibile dalla documentazione prodotta a corredo del ricorso e come riconosciuto dalla stessa debitrice e confermato dal parere del Ministero dello Sviluppo Economico;

**rilevato** che il Ministero dello Sviluppo Economico ha indicato, per la nomina a Commissario giudiziale, il dott. Sergio Beretta, nato a Roma il 20/03/1968;

**che** il Tribunale è vincolato nella nomina del Commissario giudiziale, dovendolo scegliere «in conformità

dell'indicazione del Ministero», secondo quanto previsto dall'art. 8, co. 1, let. b), del decreto legislativo n. 270 del 1999;

**ritenuto** che in considerazione delle motivazioni esposte dalla stessa debitrice nel proprio ricorso, appare altresì opportuno affidare la gestione dell'impresa, sino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo n. 270 del 1999, al Commissario giudiziale, con attribuzione di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società;

**che** a seguito dell'affidamento al Commissario giudiziale della gestione dell'impresa con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, appare altresì necessario procedere alla nomina di comitato dei creditori, affinché esso, per il caso in cui occorra compiere atti ex art. 35 della legge fallimentare, esprima il parere previsto da tale disposizione normativa, richiamata dall'art. 19, co. 3, del decreto legislativo n. 270 del 1999 (nonostante tale decreto non preveda espressamente la nomina di tale organo nella fase iniziale della procedura, si ritiene egualmente di dovere procedere in tal senso, atteso il combinato disposto delle citate norme di legge);

**che** la nomina del predetto organo (comitato dei creditori) potrà essere fatta dal giudice delegato, dopo che il Commissario giudiziale avrà individuato i creditori aventi i requisiti previsti dall'art. 40 della legge fallimentare;

**ritenuto** che, per la particolare complessità della procedura e attesa la natura ordinatoria dei termini di cui all'art. 8, co. 1, lett. d) ed e), del decreto legislativo n. 270 del 1999, l'udienza per la verifica dello stato passivo può essere fissata nelle date indicate nel dispositivo che segue, tenuto anche conto della sospensione feriale dei termini cui è soggetto il giudizio di verifica dei crediti (art. 93 del decreto legislativo n. 270 del 1999);

**p.q.m.**

visti gli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13 e 21 del decreto legislativo n. 270 del 1999, così provvede:

**I.** dichiara lo stato di insolvenza della società Artoni Trasporti Spa con socio unico (cf e p.iva 02248020352), con sede in Reggio Emilia, via Romania n. 22, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato sig. Luigi Artoni;

**II.** nomina giudice delegato il dottor Niccolò Stanzani Maserati;

**III.** su designazione del Ministero dello Sviluppo Economico, nomina Commissario giudiziale il dott. Sergio Beretta, nato a Roma il 20/03/1968, con studio in Roma, via degli Scialoja n. 3;

**IV.** ordina all'imprenditore insolvente - e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato sig. Luigi Artoni, qualora non vi abbia già



provveduto ai sensi dell'art. 5, co. 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999 - di depositare in cancelleria entro due giorni le scritture contabili e i bilanci;

**V.** stabilisce il giorno **15/11/2017** ore **09:30**, con prosecuzione nei giorni **22/11/2017** ore **9:30** e **29/11/2017** ore **9:30** (ufficio 2A.11, 2° piano del tribunale) per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;

**VI.** stabilisce che sino all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 270 del 1999, la gestione dell'impresa è affidata al Commissario giudiziale, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

**VII.** rimette al giudice delegato la nomina del comitato dei creditori, su istanza del Commissario giudiziale.

Così deciso in Reggio Emilia il 27/04/2017, nella camera di consiglio della sezione fallimentare.

**il giudice rel.**

**Niccolò Stanzani Maserati**

**il presidente**

**Annamaria Casadonte**

